



All. A)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Città Metropolitana di Bologna

Corso Italia n. 70 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Tel. 051/6812701 - Fax 051/825024

C. F. 00874410376 - P.I. 00525661203

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 25 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 21/04/2016, si provvede alla formazione di graduatoria per la assegnazione di alloggi di E.R.P. mediante bando pubblico.

Il presente bando prevede la presentazione delle domande a partire dal **6 novembre 2023** e fino al **6 dicembre 2023** ore **13:30**, come indicato al punto 3.

La formulazione della graduatoria avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di E.R.P. e specificato nel presente bando.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive integrazioni e modificazioni, come specificato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 09 giugno 2015 n. 15 e della Delibera Regionale n. 154 del 6 giugno 2018 "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica", possono presentare domanda i cittadini che siano in possesso di almeno uno dei seguenti stati:

A) Cittadinanza, si richiede il possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- 3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- 5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- 6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di accesso alla graduatoria ERP qualora sia stata fatta domanda di rinnovo.

Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso del **permesso di soggiorno almeno biennale**, valido al momento di presentazione della domanda. In caso contrario verrà escluso dalla graduatoria.

I cittadini stranieri, titolari di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente, erogata dallo

Stato Italiano, hanno il requisito per l'accesso all'E.R.P.

Il requisito della cittadinanza di cui alla presente lettera A) è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

E' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni;
2.
 - a) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di San Giovanni in Persiceto,
 - oppure
 - b) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Giovanni in Persiceto; lo svolgimento di detta attività lavorativa potrà essere documentata o attraverso apposita dichiarazione dell'azienda o tramite autodichiarazione del richiedente nelle quali si attesti che nel Comune di San Giovanni in Persiceto si trova almeno una sede legale dell'impresa e/o una sede di lavoro alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda, o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato.

In caso di lavoro autonomo il richiedente deve aver svolto l'attività lavorativa nel Comune di San Giovanni in Persiceto per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda.

Il richiedente iscritto all'AIRE nei registri del Comune di San Giovanni in Persiceto può fare domanda purché possa dimostrare la **residenza anagrafica nella Regione Emilia-Romagna per almeno 3 anni**, anche non continuativi.

Il requisito di cui alla presente lettera B) deve essere posseduto dal richiedente.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio **ovunque ubicato (in Italia o all'estero)** adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

1. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile come da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
2. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
3. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
4. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia;
5. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'ex convivente more uxorio qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella sua disponibilità e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il requisito di cui alla presente lettera C) deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

1. assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
2. assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi 1) e 2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

Il requisito di cui alla presente lettera D) deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare.

E) Situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri del stabiliti dal DPCM n° 159/2013 nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.

Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato nel seguente modo:

1. il valore **I.S.E.E.** non deve superare **Euro 17.154,00**;
2. il **patrimonio mobiliare** del nucleo non deve essere superiore a **Euro 35.000,00**. Per verificare il rispetto di tale valore, si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

2. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

1. Per poter accedere alla graduatoria, i nuclei familiari oltre al possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1 debbono rientrare nella disciplina dell'art. 24 della L.R. 24/2001 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 della medesima normativa.

2. Per nucleo familiare si intende:

a) essere costituiti dai coniugi e dai figli, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

b) essere fondati sulla stabile convivenza anagrafica, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.

I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati ai figli adottivi e naturali.

3. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione.

In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone che prestano assistenza, in possesso di regolare contratto di lavoro in qualità di colf o assistenti familiari (c.d. badanti). Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente e non si procederà pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 24/2001, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento di edilizia residenziale

pubblica. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza di cui all'art. 30 del regolamento di edilizia residenziale pubblica.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini interessati all'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda in marca da bollo di valore corrente pari a € 16,00 unicamente, pena esclusione, su modulo predisposto dal Comune reperibile nel sito web: www.comunepersiceto.it alla sezione albo pretorio online o ritirabile presso l'URP di San Giovanni in Persiceto o San Matteo della Decima.

La domanda dovrà pervenire a partire dal 6 novembre 2023 e fino al 6 dicembre 2023 ore 13:30, con una delle seguenti modalità:

A) consegnandola direttamente all'Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di San Giovanni in Persiceto nei giorni ed orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

- San Giovanni in Persiceto – Corso Italia, 70 - da lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30, giovedì dalle 8,30 alle 18,30;
- San Matteo della Decima – via Cento, 158/a - da lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00.

B) inviandola tramite il servizio postale con raccomandata A.R.; in questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario.

C) invio per posta elettronica elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, della scansione del modulo compilato e firmato in originale, in unico file, con allegata scansione di documento di identità.

**Non saranno accettate domande pervenute ad altri indirizzi istituzionali del Comune.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.**

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal bando.

Si intendono valide le domande presentate per posta con data di spedizione entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione, o, nel caso di invio, prive di copia del documento di identità.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia, con responsabilità penale, una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre ove richiesta idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti come previsto nel presente bando.

4. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive che seguono.

A) CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente.

A 1) Alloggio improprio.

Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazioni, verificata mediante risultanza anagrafica.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E.

In particolare sono considerati impropri: 1) Magazzini e laboratori, 2) Autorimesse, box, 3) Cantine e soffitte, 4) uffici, negozi e botteghe.

Ai fini del riconoscimento della condizione, si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, ovvero desumibile da titolo abilitativo edilizio comunale in assenza di accatastamento, a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio in sede di presentazione della domanda, viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente e verificata d'ufficio.

punti 3

A 2) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo.

Situazione di disagio abitativo qualora, alla data di presentazione della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista:

- a) la residenza anagrafica del nucleo familiare in alloggio procurato dal comune, su specifico progetto del servizio sociale comunale, ovvero
- b) la sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali territoriali o, in accordo con essi, da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.

La sistemazione si intende precaria qualora sia offerta mediante: 1) ospitalità 2) comodato gratuito 3) contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a 18 mesi 4) concessioni provvisorie di alloggi pubblici del comune di San Giovanni in Persiceto. Il punteggio non viene riconosciuto qualora la permanenza presso la struttura abbia superato il periodo di concessione e/o il concessionario non sia in regola con i pagamenti dovuti.

Il punteggio è differenziato relativamente alle sistemazioni in strutture, come di seguito riportato:

- 1) Comunità, casa famiglia, istituti madre-bambino, istituto per adulti, gruppo appartamento: **p. 6**
- 2) Posto letto in dormitorio o in abitazione: **p. 6**
- 3) Alloggio con contratto di locazione non superiore a 18 mesi: **p. 4**
- 4) Alloggio procurato dal comune su specifico progetto dei servizi sociali: **p. 4**
- 5) Alloggio pubblico del comune di San Giovanni in Persiceto locato mediante concessione provvisoria: **p. 3**
- 6) Alloggio in comodato: **p. 2**

A 3) Sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario e/o in condizioni di divieto;
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale, omologato dal Tribunale;
- f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o altri casi di inadempienza contrattuale, salvo quanto previsto dal punto A 13).

Non può essere assegnato tale punteggio in caso di rilascio dell'abitazione dovuta a mancato pagamento del mutuo.

Il punteggio attribuito è differenziato come segue:

1) In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando **p. 6**

2) Per le scadenze successive: **p. 4**

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

A 4) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente punto A 3), eseguito negli ultimi tre anni, ad esclusione dei provvedimenti di rilascio intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale;
- b) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- c) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita qualora il nucleo si trovi in:

- sistemazione provvisoria a titolo gratuito presso terzi;
- sistemazione provvisoria con contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza.

Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione. **p. 6**

A 5) Coabitazione

Coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone senza vincoli di parentela, esistente da almeno due anni, accertata dai servizi comunali competenti alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.

p. 1

A 6) Abitazione in alloggio sovraffollato

Abitazione in alloggio sovraffollato esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazioni verificata mediante risultanza anagrafica:

- due o più persone residenti in alloggio di metratura inferiore agli standard abitativi previsti dal presente regolamento.

p. 1

A 7) Residenza in alloggio inidoneo

Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap, non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati, limitatamente al caso di persone dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servoscala;
- b) in alloggi conformati su due piani.

p. 4

A 8) Residenza in alloggio certificato antigienico

Nucleo familiare richiedente che risiede anagraficamente in alloggio certificato "antigienico". Questa condizione è valutata qualora il nucleo familiare risieda da almeno un anno nell'alloggio alla data di presentazione della domanda, risieda ancora alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione e qualora sussista almeno una delle seguenti situazioni:

- a) assenza di allacciamento all'acquedotto;
- b) assenza di allacciamento all'impianto fognario;
- c) assenza di servizi igienici propri all'interno dell'abitazione;
- d) almeno un vano principale (soggiorno, camere letto) privo di superficie finestrata;
- e) presenza di lesioni e crepe sui muri che comportino pericoli per la staticità dell'immobile.

La condizione è valutata solo qualora, in sede di presentazione della domanda, sia attestata da un tecnico abilitato.

In sede di verifica delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio la condizione verrà convalidata mediante accertamento tecnico dei competenti uffici dell'AUSL, per quanto riguarda le situazioni di cui alle lettere da a) a d) e mediante accertamento dell'ufficio tecnico comunale competente per la situazione di cui alla lettera e).

Una volta assegnato un alloggio di E.R.P., sulla base della presente condizione di punteggio, detta condizione non viene più attribuita per altre domande sul medesimo alloggio.

p. 2

A 9) Valore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 (I.S.E.E), non superiore al **50%** del limite previsto per l'accesso.

Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione economica ISEE. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo di cui al successivo punto 12.

p. 2

A 10) Pendolarità dal luogo di residenza del richiedente al Comune di San Giovanni in Persiceto.

Richiedente residente in altro Comune in condizioni di pendolarità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza calcolata sulla base del percorso stradale più celere dalla via di residenza alla sede municipale.

La condizione di punteggio è differenziata come segue:

- 1) Distanza da Km. 35 fino a Km. 70: **p. 1**
- 2) Distanza di oltre Km. 70: **p. 2**

A 11) Incidenza del canone sul valore I.S.E.

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare da almeno 6 mesi di un contratto di locazione regolarmente registrato o assoggettato ad IVA, che risieda in un alloggio o in un locale, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- 1) In misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia: **p. 2**
- 2) In misura superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia: **p. 3**
- 3) In misura superiore al 70,01% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia: **p. 4**

Il punteggio non viene riconosciuto qualora il valore I.S.E. sia pari a zero, con assenza di redditi IRPEF ed IRAP, fatti salvi i redditi esenti.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda, sulla base del valore I.S.E. del nucleo richiedente.

In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo, acquisendo le ricevute di pagamento del canone di locazione riferita ai dodici mesi precedenti la data di verifica.

A12) Residenza anagrafica nel Comune

Richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risieda continuativamente nel Comune da almeno cinque anni: **p. 2**

A13) Sfratto per morosità incolpevole

Sfratto per morosità ove il mancato pagamento del canone o delle spese per utenze e condominiali sia conseguente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione lavorativa o mutata condizione lavorativa (cassa integrazione, mobilità, riduzione orario) di componenti il nucleo richiedente intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, per lavoratori con contratto di lavoro dipendente o parasubordinato;
- diminuzione del reddito del nucleo richiedente, comprese le indennità assistenziali, a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate, con riduzione totale della capacità lavorativa.

Le situazioni sopra riportate devono aver comportato una riduzione del reddito del nucleo, compresi i redditi esenti, di almeno il 50%.

Per il calcolo della diminuzione del reddito, si verificherà se l'indicatore della situazione economica

reddituale (IRS) dell'ISEE corrente si è ridotto di almeno il 50% rispetto all'ISEE ordinaria relativa; nei casi in cui non sia possibile ottenere l'attestazione ISEE corrente, si prenderà come riferimento temporale il mese e il rispettivo anno in cui si è verificato uno degli eventi previsti ai precedenti punti 1), 2), 3) e si farà un calcolo delle entrate reali (comprovante da buste paga ridotte prodotte dagli interessati) e ipotetiche (considerando cioè il mese pieno di stipendio e moltiplicandolo per dodici mesi).

Se le entrate reali percepite risultano superiori al 50% delle entrate ipotetiche del reddito pieno il punteggio non verrà attribuito.

p. 4

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente.

B 1) Nucleo familiare composto anagraficamente da una sola persona o di età inferiore a 65 anni o che a seguito di sentenza di separazione non ha ottenuto la casa coniugale.

p. 2

B 2) Nucleo familiare composto da almeno 4 componenti.

Nucleo familiare richiedente composto anagraficamente da 4 unità ed oltre:

p. 1

B 3) Coppia di giovane età anagrafica

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi, in cui entrambi abbiano almeno di 35 anni.

p. 3

B 4) Genitore convivente anagraficamente con figlio/i minore/i

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore, e il/i proprio/i figlio/i minore/i.

La condizione di punteggio sussiste anche nel caso di convivenza del nucleo adulto genitore -bimbo con familiare in rapporto di parentela di 1° e 2° grado.

Il punteggio è attribuito, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) unico genitore che ha riconosciuto il/i minore/i
- b) un genitore è: deceduto, detenuto in carcere, privo della potestà genitoriale.
- c) sussiste abbandono di uno dei due genitori, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali, allontanamento in caso di violenza di cui al D.L. 93/2013.
- d) provvedimento di affidamento anche temporaneo del minore solo al genitore richiedente, certificato dalle autorità competenti. In caso di figli di stranieri extracomunitari, la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Al genitore viene equiparata, al fine del riconoscimento della presente condizione, la situazione di affido di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.

Il punteggio è differenziato come segue:

- per le condizioni di cui alle lettere a) b) c)
- per le condizioni di cui alla lettera d)

p. 3

p. 2

B 5) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti figli minori.

Il punteggio è differenziato come segue

- | | |
|--|-------------|
| 1) Nucleo familiare richiedente con due minori | p. 1 |
| 2) Nucleo familiare richiedente con tre minori | p. 2 |
| 3) Nucleo familiare richiedente con oltre tre minori | p. 3 |

B 6) Anzianità e composizione del nucleo familiare

Nucleo familiare richiedente:

- composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni. Il punteggio viene riconosciuto anche se con eventuali minori o maggiorenni con handicap a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa: **p. 4**

- nel quale siano presenti una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: **p. 2**

B 7) Invalidità, handicap e non autosufficienza

Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Sono considerate le condizioni di punteggio:

a) Gravità elevata o al 100%:

- 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate gravemente non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale (U.V.G.T.), ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti (punteggio BINA non inferiore a 500 punti);
- 2) persone con invalidità certificata pari al 100%, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) condizione certificate di portatore di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o minore ipoacusico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.

b) Gravità media e/o superiore al 66%:

- 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99%, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, ai sensi delle lettere del comma precedente, il punteggio è attribuito a ciascuno per intero. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.

- | | |
|-----------------|-------------|
| - Condizione a) | p. 5 |
| - Condizione b) | p. 3 |

B 8) Richiedenti asilo e titolari di protezione

Persone in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o protezione sussidiaria o per motivi umanitari

p. 1

B 9) Condizione di coniuge convivente o convivente che ha subito violenza

Persona che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti sottoposta a protezione del coniuge o convivente per il rischio di incolumità per sé e per i figli

p. 4

5. INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sono previste le seguenti incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad accezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente punto 4 condizione B.7).

Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:

- A 1) Alloggio improprio;
- A 2) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo;
- A 3) Sfratto;
- A 4) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto.

Sussiste incompatibilità fra le condizioni elencate al precedente punti A1, A2, A3 e A4 e le condizioni di:

- A 5) Coabitazione;
- A 6) Abitazione in alloggio sovraffollato;
- A 7) Residenza in alloggio inidoneo;
- A 8) Residenza in alloggio certificato antigienico.

Sussiste incompatibilità fra la condizione A 2) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo e A 11) Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

Sussiste incompatibilità fra le condizioni soggettive B 2) Nucleo familiare composto da almeno 4 componenti e B 5) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori.

6. PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può essere effettuata dal Comune:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito

a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata o telegramma all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità dell'Ente. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione ed esclude la domanda dalla graduatoria.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

Il Servizio competente provvede alla formazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro 90 giorni dalla chiusura del bando. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili, con il punteggio complessivo, le domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.

I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso al Comune, qualora non sia stato attribuito un punteggio che ritengono debba essere concesso o la domanda non sia stata accolta.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La Commissione tecnica di cui all'art. 8 del Regolamento comunale di Edilizia Residenziale Pubblica è competente ad esaminare i ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando l'eventuale sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio.

La graduatoria definitiva, da approvare con atto dirigenziale, sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

8. CRITERI PER L'ORDINE DELLE DOMANDE NELLA GRADUATORIA

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, assumendo priorità il valore I.S.E.E. più basso;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono definite mediante sorteggio, effettuato in sede di commissione tecnica.

In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

9. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda ed al momento della verifica per l'assegnazione. Per talune condizioni, per le quali è specificamente previsto, la verifica attiene alla permanenza dalla data della domanda alla data di verifica per l'assegnazione. In caso sia verificata la perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Agli interessati in posizione utile per l'assegnazione verrà inviata, all'ultimo domicilio conosciuto, apposita comunicazione con la quale verranno invitati a provvedere alla presentazione della documentazione richiesta per la verifica di cui al comma 1 nei termini previsti dalla comunicazione stessa. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'interessato non provveda alla consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità evidenziate nella comunicazione o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, verrà escluso dall'assegnazione e dalla graduatoria, salvo la sussistenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà produrre la documentazione richiesta ad integrazione della domanda. Qualora detta documentazione non sia prodotta senza giustificato motivo, ovvero sia parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara l'esclusione dalla graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso o in esito ai controlli, di cui all'art. 15 del regolamento di edilizia residenziale pubblica, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione dalla comunicazione, al Comune.

Il Comune, ai sensi della DAL n. 154 del 6 giugno 2018 "Atto unico sull'edilizia residenziale

pubblica” verifica d’ufficio tramite accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate il mancato possesso di immobili idonei con le caratteristiche di cui al punto “C) Limiti alla titolarità di diritti reali” soprariportato da parte del potenziale assegnatario, prima della della consegna dell’alloggio. In caso di nucleo proveniente dall’estero, il potenziale assegnatario ha l’onere di produrre documentazione con traduzione legalizzata del Paese di provenienza attestante il non possesso di alloggio idoneo di cui al punto C) sopraindicato nel Paese stesso.

Il Comune può comunque espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti.

10. STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

L’alloggio è assegnato in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) alla dimensione dell’alloggio in relazione alla composizione numerica del nucleo;
- b) all’utilizzo razionale del patrimonio ERP tenendo conto di eventuali valutazioni pervenute dai Servizi Sociali.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria definitiva.

Il Comune effettua l’assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alla dimensione dell’alloggio, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come indicato dal D.M. 5 luglio 1975 il quale prevede: *“per ogni abitante una superficie non inferiore a mq 14, per i primi quattro abitanti, e mq 10 per ciascuno dei successivi”*.

Di seguito si indicano i parametri, con il limite della tolleranza sulla rilevazione del + 5% e – 5%:

- per gli alloggi monostanza:

- 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno);
- 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno);

- per le altre tipologie di alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) viene specificata la seguente metratura in relazione al numero dei componenti:

- alloggio di mq. 28 fino a mq. 39, assegnabile a nuclei composti da 1 persone;
- alloggio di mq. 38 fino a mq. 53, assegnabile a nuclei composti da 2 persone;
- alloggio di mq. 42 fino a mq. 59, assegnabile a nuclei composti da 3 persone;
- alloggio di mq. 56 fino a mq. 78, assegnabile a nuclei composti da 4 persone;
- alloggio di mq. 66 fino a mq. 92, assegnabile a nuclei composti da 5 persone;
- alloggio di mq. 76 fino a mq. 106, assegnabile a nuclei composti da 6 persone;
- alloggio di mq. 86 fino a mq. 120, assegnabile a nuclei composti da 7 persone.
- alloggio di mq. 96, fino a mq. 134, assegnabile a nuclei composti da 8 persone.

Le superfici indicate si intendono utili ai sensi del D.M. 801/77.

Ai fini dell’individuazione dello standard abitativo dell’alloggio, non possono essere considerati componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all’art. 27, comma 5, della L. R. n. 24/2001, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell’art. 27, comma 1, della medesima L. R. e coloro che occupano irregolarmente l’alloggio.

Il responsabile del Comune può assegnare alloggi in deroga agli standard abitativi sopra menzionati, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idoneo in presenza di situazioni di emergenza abitativa;
- b) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente, qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa.

11. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELL’ALLOGGIO

Il Comune informa dell’assegnazione gli aventi diritto e prevede la facoltà per i medesimi di

visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva, possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Comune.

In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. Nel caso di rinuncia dell'alloggio assegnato non ritenuta motivata, l'avente diritto decade dalla graduatoria e non potrà ripresentare domanda per l'assegnazione di alloggi E.R.P. per due anni.

In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (es. servoscala), gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in graduatoria e presenta impossibilità di deambulazione certificata da struttura pubblica.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili durante il periodo di vigenza della graduatoria.

12. CONTROLLI

Il richiedente dichiara, nella domanda di accesso alla graduatoria, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di assegnazione, sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono sempre effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche e dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013.

Le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo sono definiti con atti gestionali.

Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione, sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE presentati dagli assegnatari per le finalità di legge.

Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica dei requisiti, è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) accertamento della perdita dei requisiti inerenti all'accesso o alla permanenza in graduatoria;
- c) accertamento di non completezza, di non veridicità e di non congruità dei dati dichiarati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- d) in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di cui al precedente comma 5.

13. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo, trasmesso al soggetto gestore del patrimonio immobiliare di E.R.P., anche informaticamente, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

A tal fine il soggetto gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, ad avvenuto ricevimento del provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, il soggetto gestore diffida l'interessato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, il soggetto gestore lo comunica al Comune, che provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria con provvedimento definitivo.

Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro quaranta giorni, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione e la esclusione dalla graduatoria e la interdizione della partecipazione a successivi bandi per un periodo di due anni, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dello stesso, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 della L. R. 24/2001.

La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali contenuti nella domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto.

Il dichiarante può esercitare il diritto di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha individuato come responsabile del trattamento il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di San Giovanni in Persiceto: <http://www.comunepersiceto.it>

San Giovanni in Persiceto, data della firma digitale

per IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

dott. Andrea Belletti

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

dott. Lorenzo Sarti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa